



N.R.G. 82481/2016



TRIBUNALE DI ROMA  
IV SEZIONE CIVILE

Il Giudice Dott.ssa Stefania Merola,  
letti gli atti ed i verbali della causa recante N. R.G. 82481/2016,  
sciogliendo la riserva assunta,

osserva

Con atto di precetto notificato in data 29.11.2016 oggetto di opposizione il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, intimava alla Vitaliani S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo n. 40/2010, di seguito denominata per brevità Società Vitaliani, il pagamento dell'importo complessivo di € 8.867,76.

Detta somma veniva intimata in forza della Sentenza n. 199/2016 del Tribunale Civile di Vercelli, pubblicata in data 15.04.2016, munita di formula esecutiva il 2.05.2016 e notificata alla debitrice Società Vitaliani il 16/17.06.2016, a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate all'esito del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale Civile di Vercelli n. 570/2013 del 1.08.2013 (R.G. 2417/2013).

Si tiene ad evidenziare che il creditore Vitaliani S.p.A. in liquidazione già in data 22.12.2010 depositava dinanzi il Tribunale Civile di Roma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, e tale concordato veniva omologato con decreto depositato in Cancelleria l'11.06.2011 (cfr. decreto di omologazione depositato agli atti del giudizio).

Successivamente chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Vercelli il Decreto Ingiuntivo n. 570/2013 del 1.08.2013 nei confronti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Avverso tale Decreto il Consorzio proponeva formale opposizione (R.G. 2417/2013) ed all'esito il Tribunale di Vercelli emetteva la Sentenza n. 199/2016, titolo azionato in questa sede, con la quale, in accoglimento integrale dell'opposizione, revocava il Decreto Ingiuntivo e condannava – tra l'altro - la Vitaliani S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo al pagamento in favore del Consorzio delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.043,86, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.



N.R.G. 82481/2016

Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Vitaliani spiegava opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo la inammissibilità dell'azione esecutiva individuale dell'odierno Consorzio opposto stante il tassativo divieto di agire sul patrimonio del concordato dopo l'omologazione dello stesso.

Si precisava che detto divieto doveva ritenersi esteso anche ai creditori con titolo e per causa successivi al deposito del ricorso per l'ammissione a detta procedura in ossequio al principio della *par condicio creditorum*.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'insussistenza del diritto del Consorzio a procedere ad esecuzione forzata previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 199/2016 relativamente all'atto di precetto notificato in data 29.11.2016.

Si costituiva in giudizio il Consorzio contestando la fondatezza dell'opposizione *ex adverso* proposta e chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza cautelare; nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di causa.

In merito alla procedura del concordato preventivo, l'art. 168 L.F. sancisce il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'impresa ammessa in concordato per i creditori concorsuali, e cioè per i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Tale divieto, come riconosciuto dalla Giurisprudenza di merito, concerne anche la minaccia di azioni esecutive avanzata con la notifica dell'atto di precetto, intimazione alla quale si riconosce un *quid plus* rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale (cfr. Trib. Reggio Emilia, 7/11/2012 n. 1863).

Il successivo art. 184 L.F. statuisce al primo comma che "*Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 L.F.*".

Il combinato disposto delle norme sopra richiamate, quindi, induce a ritenere che il divieto delle azioni esecutive individuali e la obbligatorietà del concordato preventivo omologato valgano esclusivamente nei confronti dei creditori concordatari, ossia, come detto, dei creditori per titolo o causa anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese.

Al contrario, i creditori le cui pretese hanno origine in fattispecie di credito perfezionatesi successivamente alla suddetta pubblicazione, devono ritenersi estranei alla procedura concordataria e come tali non vincolati da alcun divieto ad



N.R.G. 82481/2016

esercitare le azioni volte al soddisfacimento dei propri crediti nei confronti dell'impresa soggetta a concordato preventivo.

In conformità a tale interpretazione sistematica del dettato legislativo si è già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 4841 del 25 ottobre 1978 affermando: *"I crediti legittimamente sorti nei confronti dell'imprenditore commerciale ammesso alla procedura di concordato preventivo, anche se con cessione di beni, possono essere soddisfatti durante la procedura concordataria senza dover sottostare alla regola della "par condicio creditorum"; e la legittimità e l'efficacia del relativo pagamento possono essere contestate dal curatore del fallimento consecutivo esclusivamente mediante l'esercizio dell'azione revocatoria"*.

Tale orientamento è stato ribadito altresì dalla più recente Giurisprudenza di merito che al riguardo ha precisato: *"Il deposito del ricorso per concordato preventivo determina una netta cesura fra crediti concorsuali e crediti estranei al concorso, ove la distinzione tra le due categorie deve essere fatta con riferimento al momento in cui il credito sorge, in base al titolo ed ai fatti che ne costituiscono la radice causale. I crediti concorsuali, non importa se privilegiati o meno, non possono conseguire alcuna soddisfazione, nemmeno per via coattiva, al di fuori di quella prevista dal piano e dalla proposta soggetta ad ammissione, approvazione e omologazione, mentre i crediti estranei al concorso devono, invece, essere soddisfatti alle normali scadenze, senza che si possa loro opporre principi quali quelli della cristallizzazione del passivo, della concorsualità o di pari trattamento"* (si veda Tribunale di Udine, 4 Dicembre 2014; conforme Tribunale di Pesaro, 27 Ottobre 2015).

Del resto, come ampiamente argomentato dalla difesa del Consorzio opposto a cui si ritiene di aderire, i creditori successivi, estranei - si ribadisce - alla proposta concordataria, non sono soggetti alle limitazioni che da essa scaturiscono.

Pertanto, premessa tale ricostruzione sistematica delle norme disciplinanti la procedura concorsuale minore in esame, deve verificarsi, seppur in via sommaria, la natura del credito azionato con il precetto opposto in questa sede.

In particolare appare opportuno esaminare la natura anteriore o posteriore del credito azionato rispetto all'avvio della procedura concordataria, dipendendo da questa la possibilità per il Consorzio intimante di agire *in executivis*.

*Herold*



N.R.G. 82481/2016

Come detto in precedenza la somma intimata in forza della Sentenza n. 199/2016 viene richiesta a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate all'esito del giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo.

In conformità al prevalente orientamento della Giurisprudenza di merito, rileva evidenziare come la condanna alle spese di lite origini in fatti costitutivi, quali l'esercizio dell'azione ovvero la resistenza in giudizio, anteriori al momento della sua emissione, dato il carattere dell'accessorietà alla statuizione principale (cfr. Tribunale Reggio Emilia, 6 febbraio 2013).

Al riguardo si afferma "... nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio non costituisce affatto un credito altro e diverso rispetto a quello oggetto della domanda principale, risultando allo stesso legato da un rapporto di interdipendenza in ragione della valutazione di soccombenza, che sicuramente ne costituisce la causa immediata, rimanendo la valutazione della soccombenza dipendente dalla valutazione di fondatezza della domanda principale sì da costituirne pertanto anch'essa causa" (cfr.. Tribunale di Venezia n. 1867 del 4.08.2017; nello stesso senso Tribunale Reggio Emilia, 6 febbraio 2013).

Invero, se il credito alla rifusione è statuito ed originato dalla sentenza definitiva del giudizio, la "causa" dello stesso credito è direttamente connessa con il credito oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, quindi, il credito vantato dalla parte opposta deve essere considerato successivo all'apertura della procedura di concordato, poiché lo stesso, contenuto in una pronuncia giudiziale (la Sentenza n. 199/2016) successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca successiva al suddetto decreto del 2011 e, cioè, nell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo radicata dall'opposto Consorzio nell'anno 2013 (R.G. 2417/2013).

Giudizio conclusosi appunto con la Sentenza di accoglimento integrale dell'opposizione, di revoca del Decreto ingiuntivo opposto e di condanna alle spese di lite.

Perciò stesso, alla luce delle considerazioni sopra riportate, deve ritenersi, seppur in via sommaria, che l'azione promossa dal Consorzio opposto non trova alcuna limitazione nelle disposizioni di cui agli artt. 168 e 184 della L.F..

Ritenuta pertanto la mancanza del *fumus boni iuris* in ordine all'opposizione spiegata

*Herold*

N.R.G. 82481/2016

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare formulata dall'opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del titolo azionato relativamente all'atto di precetto notificato in data 29.11.2016 in danno della Vitaliani S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo, Assegna i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, nella loro massima estensione, Fissa per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 12 giugno 2018 ore 10,00. Si comunichi alle parti costituite.  
Roma, li 22 febbraio 2018

Il Giudice

Dott.ssa Stefania Merola

